



COMUNE DI OSASIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre alle ore 21:00 in modalità videoconferenza (piattaforma Google Meet), in convocazione ordinaria per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge e di regolamento, si è riunito, in Prima seduta, il Consiglio Comunale, del quale sono membri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
1. CERUTTI Silvio	Presidente	Sì
2. PIOLA Alessandra	Consigliere	Sì
3. VITTONI Antonio	Consigliere	Sì
4. PERUGLIA Mauro	Consigliere	Sì
5. RAMELLO Giancarlo	Consigliere	Sì
6. DIVIA' Lorenzo	Consigliere	Sì
7. FERRIANI Ezio	Consigliere	Sì
8. BRARDA Sonia	Consigliere	Sì
9. RIZZATO Giorgio	Consigliere	Sì
10. ALIPRANDI Cristian	Consigliere	Giust.
11. REBOLDI Mario	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Anna dott.ssa NEGRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico, il quale prevede che gli enti locali procedano ad una revisione ordinaria annuale delle partecipazioni al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Ente ha effettuato una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate – Deliberazione consiliare n. 33 in data 27.09.2017;

CONSIDERATO che l'unica partecipazione detenuta dal Comune di Osasio al 31.12.2019 e relativa alla Società Metropolitana Acque Torino SpA;

DATO ATTO che l'art. 26 del TUSP, al comma 5 prevede che: *“Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alla società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30.6.2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'art. 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari, ed ha altresì concluso tale procedimento nei tempi previsti dalla citata norma.*

DATO ATTO che il CISA 31 e il COVAR 14 non sono Società Partecipate bensì consorzi di Comuni non oggetto della presente ricognizione e che il Comune di Osasio non si trova in posizione di controllo nei confronti di COVAR14 e pertanto non rilevano ai fini della presente ricognizione le società partecipate indirettamente dal Comune per il tramite del Consorzio COVAR14;

DATO ATTO che il Comune di Osasio non si trova in posizione di controllo nei confronti di SMAT SpA e pertanto non rilevano ai fini della presente ricognizione le società partecipate non indirettamente dal Comune per il tramite della Società SMAT SpA;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che per questo Comune, per i motivi sopra indicati, non si rende necessario approvare la relazione tecnica delle partecipate - anno 2020;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

CON la seguente votazione accertata e proclamata dal Sindaco/Presidente: Presenti n. 10 – Votanti n. 10 – Voti favorevoli n. 10, pertanto con votazione unanime favorevole

DELIBERA

Di dare atto che, per i motivi citati in premessa, l'esito della ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Osasio alla data del 31.12.2019, di cui all'art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, risulta negativo.

Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i

Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione accertata e proclamata dal Presidente: Presenti n. 10 - Votanti n. 10 - voti favorevoli n. 10, quindi all'unanimità **DELIBERA** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to: CERUTTI Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Anna dott.ssa NEGRI

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità tecnica	Favorevole	30/11/2020	Liliana Cuminatto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 9/12/2020.

Osasio, li 9/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

Osasio, li 9/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IL 30-nov-2020

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Anna dott.ssa NEGRI